

STATUTO ASSOCIAZIONE ALMA ALUMNI

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Alumni Alma
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione ha sede in Colorno - Parma
L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - L'associazione ha lo scopo di contribuire al miglioramento e al progresso della gastronomia Italiana promuovendo gli studi a essa inerenti appoggiando lo sviluppo e il consolidamento della Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Pertanto l'associazione si pone come obiettivo di:

- a) diffondere la cultura gastronomica italiana nel mondo ;
- b) promuovere attività, manifestazioni, ricerche su temi di interesse scientifico e culturale nel campo della gastronomia;
- c) diffondere i valori di professionalità e serietà nel settore della ristorazione;
- d) svolgere attività di formazione e aggiornamento a favore degli associati;
- e) sviluppare il network degli alumni per favorire il rapporto tra gli ex allievi volto anche a promuovere in maniera attiva le collaborazioni con le realtà operative nei quali sono inseriti;
- f) studiare e approfondire le esperienze didattiche ottenute a vantaggio della formazione scolastica
- g) aiutare la carriera scolastica ed extra-scolastica degli allievi della scuola degli allievi della scuola
- h) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Art. 3. - L'associazione si propone di attuare i suoi fini mediante:

- a) la dotazione degli spazi della Scuola Internazionale di Cucina Italiana
- b) la pubblicazione di relazioni, ricerche e di una rivista trimestrale
- c) l'organizzazione di conferenze tecniche, convegni, dibattiti, concorsi, corsi di formazione
- d) la riunione annuale degli ex-allievi per la trattazione di temi di interesse culturale nel campo della gastronomia
e l'organizzazione di manifestazioni intese a valorizzare l'attività della Scuola Internazionale di Cucina Italiana

Art. 4. - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

TITOLO II SOCI

Art. 4. - I soci si distinguono in :

- soci sostenitori
 - soci professionisti
 - soci onorari
- a) soci sostenitori sono gli ex alunni che hanno frequentato corsi brevi predisposti da ALMA, che hanno partecipato e concluso presso ALMA i corsi in partnership con le scuole di cucina internazionali o persone fisiche che vogliono sostenere l'attività dell'associazione. I soci sostenitori non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci professionisti, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 7 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione ai soci professionisti, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.
- b) soci professionisti sono gli ex alunni che hanno frequentato i corsi di formazione superiore predisposti da ALMA (in possesso del diploma)
- c) soci benemeriti sono le persone fisiche, gli enti o le società che hanno reso importanti servizi all'Associazione; tale qualifica viene conferita per deliberazione del Consiglio direttivo

Art. 5. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali e di usufruire delle agevolazioni previste dalla card alumni.

Art. 6. - Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito. E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 7. - I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo di lettera raccomandata. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso;
- b) per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro due mesi dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha il diritto al contraddittorio. (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto).

Art. 8. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli intere

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 10. - Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo.

Art. 11. - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto nelle assemblee solo i soci professionisti.

Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 12. - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta della metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. Dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 13. - La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

Art. 14. - Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 15. - Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 16. - Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, Il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. E' facoltà del consiglio direttivo invitare alle riunioni in modo permanente un rappresentante di ALMA

Art. 17. - Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione

Art. 18. - Il Consiglio direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C.C.

Art. 19. - Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 20. - Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 21. - L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 22. - La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 23. - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazone o ad un ente scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

Art. 24. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile